

*Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista **

* R.D.L. 5 settembre 1938-XVI,
n. 1390.

Vittorio Emanuele III
Per Grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-VI, n. 100; Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1

All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; né potranno essere ammesse all'assistentato universitario, né al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Art. 2

Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.

Art. 3

A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.

Art. 4

I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.

Art. 5

In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.

Art. 6

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 7

Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 – Anno XVI

Vittorio Emanuele

Mussolini, Bottai, Di Revel

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2509-A**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE****PER L'ESAME DEI PROGETTI PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEI DECRETI-LEGGE**

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Fera, presidente; Milani, Genovesi, vice-presidenti; Parolari, Vezzani, segretari;
Aprills, Arnoni, Barbaro, Caffarelli, Castellino, Gianturco, Maresca di Serracapriola, Orsolini Cencelli, Pierantoni, Viale
 (PIERANTONI, relatore)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
 (BOTTAI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
 (THAON DI REVEL)

alla Presidenza il 24 ottobre 1938 - Anno XVI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390,
 contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista

Presentata alla Presidenza il 6 dicembre 1938 - Anno XVII

ONOREVOLI CAMERATI! — Nel vasto piano di riforme preordinate dal Regime per la realizzazione di tutti i postulati del Fascismo, il problema delle « diversità di razze » non poteva non richiamare la vigile attenzione del legislatore. Nella materia, speciale rilievo meritano le disposizioni riguardanti l'insegnamento.

La Scuola, cioè il luogo nel quale si vengono formando le anime e le menti di coloro che più tardi dovranno affrontare le più ardue battaglie della vita, battaglie d'ogni genere, ma tutte intese alla grandezza della Patria ed alla sempre maggiore elevazione spirituale e materiale degli italiani, è una istituzione sacra. Come tale, essa deve essere gelosamente custodita e controllata e deve essere preservata e immunizzata da qualsiasi elemento perturbatore e che comunque possa incidere sulla sua caratteristica principale; la italianità.

A tal fine si sono eliminati dalla Scuola gli insegnanti ebrei, non solo, ma anche coloro

che nella scuola compivano funzioni direttive od ispettive.

Ma questo non era sufficiente. È nella scuola che incominciano a plasmarsi le coscienze e le mentalità. Eliminati gli insegnanti, bisognava anche provvedere a che le coscienze, appunto, e le mentalità degli allievi non subissero influenze che in qualche modo potessero turbarne la loro più completa e perfetta formazione. Separazione, adunque, separazione di scuole e adeguati provvedimenti onde dar modo anche ai non ariani di iniziare i loro studi o di proseguirli; preclusione all'accesso degli ebrei ai corsi universitari e relativi esami. A tali norme di carattere generale si è derogato con una disposizione transitoria in forza della quale gli studenti di razza ebraica già iscritti nelle Regie università possono continuarli sino al loro termine.

Sistemata in tal modo la scuola bisognava tenere in evidenza anche quelli che sono i centri

della cultura italiana, eliminando coloro che appartengono alla razza ebraica.

Ai fini della presente relazione è opportuno notare che le disposizioni per la difesa della razza nella Scuola italiana sono già state coordinate, dal Ministro dell'educazione nazionale, in unico testo di recente promulgazione, e che con esso l'importante e delicata materia viene disciplinata in maniera completa e definitiva.

La Commissione, pienamente convinta della necessità assoluta e imprescindibile di adeguate provvidenze per la difesa e la integrità della razza italiana, vi propone, unanime, la conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390.

PIERANTONI, *relatore*.

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.

**DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE**

ARTICOLO UNICO.

Identico.

D

DOCUMENTI

SENATO DEL REGNO (N. 2681-A)

RELAZIONE

DELLA

COMMISSIONE PERMANENTE PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE PER LA CONVERSIONE DEI DECRETI-LEGGE

SUL DISEGNO DI LEGGE

presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro dell'Educazione nazionale
di concerto col Ministro delle Finanze

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA DEL SENATO
IL 14 DICEMBRE 1938 — ANNO XVII

[Comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 1938 — Anno XVII]

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5, settembre 1938—XVI, n. 1390, contenente
provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista

ONOREVOLI COLLEGHI. — Il Regio decreto-legge 5 settembre 1938—XVI, n. 1390, segna una data nella storia della lotta impegnata dal Regime per eliminare dal seno della Nazione tutti gli elementi impuri del passato che minacciavano di avvelenare la vita in quelle che sono le sue fonti essenziali, quelle, cioè, dello spirito, destinate a fecondare principalmente due settori, la scuola e la cultura. A tale scopo tendono i provvedimenti compresi nei sei articoli onde consta il decreto testè enunciato.

In essi, strettamente e organicamente collegati fra loro, si afferma, anzitutto, l'incompatibilità tra l'ufficio d'insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative ma tali che ai loro studi sia riconosciuto effetto legale, e l'appartenenza di esso insegnante alla razza ebraica. La stessa incompatibilità è, naturalmente, sancita per l'ammissione all'assistente universitario e alla libera docenza (articolo 1);

si afferma pure l'inammissibilità di alunni di razza ebraica nelle scuole di qualsiasi ordine e grado ai cui studi sia riconosciuto effetto legale (articolo 2). Per effetto di questo provvedimento, a partire dal 16 ottobre 1938—XVI, nelle

scuole suddette cessano dal loro servizio tutti gli insegnanti di razza ebraica appartenenti ai ruoli delle scuole contemplate nell'articolo 1; e a tal fine i presidi e direttori di esse sono equiparati al personale insegnante; come pure gli aiuti ed assistenti universitari e il personale di vigilanza nelle scuole elementari, e sono sospesi dalla libera docenza i liberi docenti di razza ebraica (articolo 3). Con la stessa data cesseranno di far parte delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti membri di tutti questi Enti culturali che sieno di razza ebraica. (Articolo 4). In via transitoria sarà fatta eccezione, in deroga dell'articolo 2, per quegli studenti di razza ebraica che sono già iscritti a Istituti di istruzione superiore, concedendo loro la facoltà di proseguire i loro studi universitari (articolo 5). In fine, ad evitare malintesi nell'applicazione del presente decreto-legge, si avverte essere considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica (articolo 6).

Quanto mai provvide e tempestive appaiono tutte queste disposizioni intese a difendere e ad epurare la scuola, così negli insegnanti, come negli

scolari, preservando nel tempo stesso la razza italiana da ulteriori danni. Ma esse ne suggeriscono altre che potrebbero dirsi una necessaria e logica integrazione. Perciò appunto la Commissione crederebbe di mancare ad un preciso dovere se, facendosi anche indubbiamente interprete dei vostri sentimenti, non formulasse un voto di viva attualità. A garantire ancor più efficacemente la continuità di questi provvedimenti nel loro sviluppo dalla scuola alla vita militante, nella formazione, cioè, della gioventù del Littorio, nella trasformazione dello studente nel cittadino operante, nell'esercizio della propria cultura e nella professione, provveda il Regime a difendere con sempre più severa vigilanza e disciplina le pure e sacre tradizioni dell'arte nostra, cioè della razza italiana nella

sua alta funzione di creatrice di bellezza. E poiché anche l'arte — anzi l'arte in prima linea come la più genuina espressione della razza — deve intonarsi con lo spirito del tempo, assecondandone le giuste esigenze, con opere che ne tramandino ai posteri i documenti più squisiti, è dovere elementare il resistere con intransigenza tenace a quelle correnti d'importazione straniera e d'ispirazione il più delle volte ebraica, le quali, con lo specioso programma di novità e di originalità, tendono a sviare e falsare quelle tradizioni che sono tanta ragione del nostro orgoglio nazionale e sono anche fonti inesauribili di sempre nuove conquiste nei campi dell'arte. Questo Regio decreto è tale, pertanto, da raccomandarsi alla vostra piena approvazione.

CIAN, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1933-XVI, n. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.